

ALLEGATO H - DELIBERA DI ASSEMBLEA NR. 4 DEL 10/06/2011

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, L'AUSL DI MODENA DISTRETTO DI VIGNOLA, L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIORGIO GASPARINI" DI VIGNOLA E LA COOPERATIVA GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI MODENA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI "I TIGLI" DI SAVIGNANO SUL PANARO

L'anno 2011 il giornodel mese di presso la sede dell'Unione Terre di Castelli, sita in Via Bellucci n.1 a Vignola, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente di legge

TRA

- L'Unione Terre di Castelli, con sede legale via G. Bellucci,1 Vignola C.F./P.I.:02754930366 - soggetto istituzionale che ha rilasciato l'accreditamento, Gestore del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza che intende utilizzare il servizio in oggetto e che si assume l'impegno economico, sulla base del fabbisogno programmato - rappresentato da Romana Rapini nata a Pavullo nel Frignano il 09.02.1955 in qualità di Dirigente della Struttura Welfare Locale C.F.RPNRMN55B49G393H, che sottoscrive il presente atto in base al provvedimento del Presidente dell'Unione n. 18 del 28/12/2009;

- L'Azienda USL di Modena con sede legale in via San Giovanni del Cantone, 23 41100 Modena, P.I./C.F. 02241850367 rappresentata da Angelo Vezzosi nato a Modena il 27/08/1961 C.F. VZZNGL61M27F257A in qualità di direttore del distretto di Vignola;

E

- L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di Vignola, con sede legale in Vignola via Libertà, 799 P.I./C.F. 03099960365, soggetto gestore del

servizio Centro Socio Riabilitativo Semiresidenziale per disabili “I Tigli” di Savignano s/P, rappresentata da Tiziano Rilei, nato a Vignola il 28/11/1955 C.F. RLITZN55S28L885N in qualità di direttore ad interim, che sottoscrive il presente atto in esecuzione della delibera n. 4 del 10/06/2011 dell’Assemblea dei soci dell’ASP;

- La Cooperativa “Gulliver Società Cooperativa Sociale” con sede a Modena in via Dalton n. 58, C.F./P.I. 02370870368, rappresentata da Massimo Ascari nato a Soliera (MO) il 23/12/1965 C.F.SCRMSM65T23I802D, che sottoscrive il presente atto in qualità di legale rappresentante della Cooperativa, che gestisce congiuntamente all’ASP il Centro Socio Riabilitativo Semiresidenziale “I Tigli” di Savignano s/P;

RICHIAMATE:

- la legge regionale n. 34/98 avente ad oggetto: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14/1/1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale”;
- la Direttiva emanata con deliberazione della Giunta Regionale n. 564 dell’01/03/2000 “Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34”;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il DPCM 14/2/2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”;
- il DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza “, recepito dalla RER con propria deliberazione di GR n. 295/2002;
- l’art. 38 della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 “ Norme per la promozione della

cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- la Direttiva emanata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1206/2007 “Fondo Regionale Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della Deliberazione G.R. 509/2007”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della LR 2/2003 e smi;
- l'art. 38 della LR 19 febbraio 2008, n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
- la deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accREDITAMENTO, ai sensi dell'art. 38 della LR 2/2003. Attuazione DRG 514/2009”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 219/2010 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali socio sanitari per disabili valevole per l'accREDITAMENTO transitorio”;
- circolare della regione Emilia Romagna n.7 del 25/6/2007 e nota prot. 128866 del 12/5/2010;

PREMESSO CHE:

- I Comuni dell'ambito distrettuale di Vignola, con convenzione sottoscritta in data 28/12/2007 e seguenti atti, hanno individuato l'Unione Terre di Castelli quale

soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento ed alla sottoscrizione del presente contratto di servizio;

- Il presente atto sostituisce, come previsto dalla DGR 514/09 cap. 8, il precedente contratto di servizio, di cui alla Delibera della Assemblea dei soci n. 4 del 29/12/2006, scheda tecnica "F", sottoscritto tra l'Unione Terre di Castelli e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" e il Distretto di Vignola dell'AUSL di Modena, previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 624/2004, per la gestione del Servizio centro socio-riabilitativo semiresidenziale "I Tigli" di Savignano s. P., oggetto del presente Contratto;
- Il Comitato di Distretto ha adottato con le seguenti deliberazioni:
 - n. 20 del 04/11/2010 "Approvazione del fabbisogno fuori Distretto";
 - n. 23 del 11/11/2010 "Individuazione dei posti da accreditare nelle singole strutture private";
 - n. 24 del 30/11/2010 "Definizione della programmazione territoriale distrettuale";le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e le strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato nell'ambito della programmazione locale;
- Il Comitato di Distretto di Vignola con la Delibera n.2 del 07/06/2011 ha definito le linee di indirizzo per quanto riguarda l'utilizzo del FRNA e la determinazione della contribuzione a carico dei cittadini.

VISTI:

- la domanda acquisita agli atti dell'Unione Terre di Castelli, con protocollo n. 23855-2010/UNI del 28/09/2010, con successiva integrazione acquisita agli atti con protocollo n. 29882-2010/UNI del 22/12/2010 costituita dalla relazione tecnico gestionale e dal programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio presentata da ASP e Cooperativa Gulliver, Soggetti Gestori del servizio

oggetto del presente contratto;

- l'atto di concessione dell'accreditamento transitorio, per il periodo 01.01.2011/31.12.2013 rilasciato dall' Unione Terre di Castelli con determina n. 258 del 30/12/2010 avente ad oggetto: Concessione di accreditamento transitorio ai sensi della DGR 514/2009 a favore di ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola congiuntamente a "Gulliver Società Cooperativa" di Modena per il servizio di Centro Socio Riabilitativo Semiresidenziale per disabili "I Tigli" sito nel Comune di Savignano sul Panaro, per n. posti 25;
- l'accordo sottoscritto tra ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola e "Gulliver Società Cooperativa" di Modena per il servizio Centro Socio Riabilitativo Semiresidenziale per disabili "I Tigli" sito nel Comune di Savignano sul Panaro dove sono regolamentati i rapporti tecnico organizzativi ed economici tra i due soggetti (Allegato C);
- la convenzione tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione, in qualità di soci all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di Vignola, sottoscritta in data 01/12/2006 ed in particolare quanto previsto all'art. 4 in materia di compensazioni patrimoniali dei beni immobili di proprietà degli enti soci e utilizzati dall'ASP.

PRESO ATTO CHE:

- il presente contratto si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai requisiti assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;

- ai fini della interpretazione autentica dell'articolato contrattuale, le parti utilizzeranno le definizioni e le abbreviazioni contenute nel "Glossario" parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la committenza sanitaria

sede: via Libertà 799 - 41058 Vignola (MO)

referente operativo: dr.ssa Luisa Obici Responsabile U.O. Salute Anziani e Disabili

distretto di Vignola

- per la committenza sociale e socio-sanitaria

sede via Bellucci,1 Vignola

referente operativo dr.ssa Monica Rubbianesi responsabile Ufficio di Piano

- per il soggetto gestore ASP

sede: via Libertà, 799 - 41058 Vignola (MO) -

referente operativo: dr. Tiziano Rilei , direttore ASP

- per il soggetto gestore Cooperativa

sede via Dalton, 52 41122 Modena

referente operativo dr.ssa Mariarita Napolitano , Responsabile di Area

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Centro Socio Riabilitativo Semiresidenziale per disabili "I Tigli", sito nel Comune di Savignano sul Panaro, nell'ambito della concessione dell'accreditamento

transitorio a quel servizio.

2. Il contratto include altresì gli obblighi che i Gestori hanno assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento e in particolare:

- l'accettazione di modalità/percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla LR 2/2003;
- il sistema per la contribuzione degli ospiti governato dall'ambito distrettuale.

Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accreditamento, della Relazione tecnico gestionale del Servizio e del Programma di adeguamento gestionale, citato espressamente nel medesimo Atto di accreditamento. L'Atto di accreditamento e il Programma di adeguamento gestionale sono atti che si intendono tutti qui integralmente richiamati e letteralmente trascritti per relationem anche se materialmente non allegati al presente atto e trattenuti dalla Struttura competente dell'Unione Terre di Castelli .

ART. 3 - DURATA

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto, in conformità con quanto contenuto nella norma specifica decorrono dal 01.07.2011 al 31.05.2012.
2. Le parti prendono atto che la decorrenza degli effetti giuridici ed economici di cui sopra, potranno subire delle modificazioni in relazione ad eventuali provvedimenti

assunti dalla Regione Emilia Romagna.

3. Qualora si verificassero le circostanze di cui al precedente comma 2, il Soggetto istituzionalmente competente provvederà a ridefinire, in accordo con i Soggetti Gestori, gli effettivi rapporti, calcolando l'eventuale conguaglio economico.
4. L'informazione ai soggetti gestori relativa alla ridefinizione degli effettivi rapporti economici, avverrà tramite comunicazione scritta.

ART. 4 - DIMENSIONAMENTO E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. I soggetti gestori realizzeranno il servizio accreditato assicurando nel periodo di validità dell'accREDITamento transitorio il mantenimento dei livelli assistenziali, organizzativi e strutturali meglio descritti nella Relazione tecnico-gestionale del servizio allegata alla domanda di accREDITamento e già oggetto di valutazione da parte del Soggetto istituzionalmente competente.
2. I soggetti gestori si impegnano ad assicurare altresì il raggiungimento di quanto indicato nella DGR 514/09 e in particolare, per quanto riguarda i requisiti generali quelli contenuti nell'allegato D1 e per quelli specifici quelli contenuti nell'allegato D 2.4 (Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili), secondo le modalità e la tempistica meglio evidenziata nell'allegato Programma di adeguamento (AllegatoB). Tutto ciò al fine di pervenire, al momento della cessazione dell'accREDITamento transitorio, alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva e al possesso dei requisiti previsti per l'accREDITamento definitivo.
3. I soggetti gestori forniranno il servizio accreditato di Centro Socio Riabilitativo Semiresidenziale per disabili per n. 25 posti.
4. L'utenza accolta presso il Centro sarà di età compresa indicativamente tra i 30 e i 60 anni e ad essa sarà garantita la possibilità di frequenza flessibile articolata in varie forme in relazione al PEI:

- giornata intera
 - metà giornata con pasto
 - metà giornata senza pasto
 - tutti i giorni di apertura
 - solo alcuni giorni la settimana
 - solo un giorno.
5. Il Centro sarà aperto per gli utenti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 per complessive 216 giornate di apertura annuale alle quali si aggiungono 10 giornate di Centro Estivo. Per quanto riguarda l'attività di programmazione e l'equipe essa verrà realizzata con le seguenti modalità: non meno di tre giornate intere all'anno e non meno di tre ore settimanali oltre l'orario di apertura all'utenza del Centro.
6. I Soggetti Gestori devono garantire, nell'ambito della propria attività oggetto di accreditamento, il servizio di trasporto durante l'orario di apertura del Centro finalizzato alla partecipazione ad attività educative e di socializzazione esterne degli utenti frequentati il centro stesso.
7. I trasporti casa-centro e ritorno sono garantiti dai soggetti gestori che possono continuare ad avvalersi, per specifici casi, anche dell'ausilio di organizzazioni di volontariato presenti sul territorio.
8. I Soggetti gestori del Centro "I Tigli" ospiteranno nel periodo estivo, per 10 giorni, gli utenti disabili del territorio del Distretto che intendono partecipare al "Centro d'estate", fino ad un massimo di 25 utenti presenti contemporaneamente, fornendo gli spazi e il personale necessario a garantire il servizio in relazione alla classificazione degli ospiti stessi.
9. Nel caso in cui fossero ospitati presso il Centro utenti non disabili, si specifica che:
- per i casi di utenti psichiatriche, i rapporti, anche relativi alla definizione

della remunerazione degli inserimenti, sono garantiti dal Dipartimento di Salute Mentale dell'AUSL.

Nel caso in cui fossero ospitati presso il Centro utenti disabili residenti in Comuni fuori distretto le tariffe sono a carico dei relativi committenti dei comuni di residenza.

10. I soggetti gestori si impegnano a dare corretta informazione agli utenti e ai loro familiari in merito a:

- prestazioni e servizi assicurati;
- costo totale degli stessi;
- tariffa a carico del Fondo Regionale per la non Autosufficienza (di seguito FRNA);
- prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale (di seguito FSR), oggetto di rimborso e/o erogate dall' AUSL di Modena - Distretto di Vignola;
- tariffa a carico degli utenti.

11. I soggetti gestori si impegnano a non imputare a carico degli utenti costi per prestazioni sanitarie garantite e rimborsate dall'AUSL.

12. I soggetti gestori si impegnano altresì ad inserire nei posti accreditati i disabili sulla base delle indicazioni dell'UVM.

13. Le parti contraenti, in accordo tra di loro, stabiliscono di valutare, nella fase di avvio del contratto e per tutta la durata dello stesso, le variazioni del volume di attività conseguenti a dimissioni, sospensioni, ammissioni.

14. Nell'ambito del rapporto che si instaura con il presente contratto e allo scopo di agevolare gli Enti contraenti nell'espletamento dei rispettivi compiti, potrà essere valutata la possibilità di addivenire alla stipula di appositi "protocolli operativi", riguardanti le procedure tecnico amministrative ed organizzative del servizio.

15. Nella periodo di durata del presente contratto, è individuata l'ASP quale soggetto gestore con funzioni di referente nei rapporti con la committenza.

ART. 5 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. I soggetti gestori devono svolgere la propria attività nel rispetto dei livelli di qualità dei servizi così come sono determinati:
- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
 - dal Programma di adeguamento gestionale allegato al presente contratto (Allegato B);
 - dal Regolamento del servizio oggetto del presente contratto.
2. I soggetti gestori, entro 9 (nove) mesi dalla stipulazione del contratto di servizio, si impegnano ad aggiornare la propria Carta dei Servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi erogati, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e doveri degli utenti. In particolare nella Carta dei Servizi saranno descritti:
- modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
 - modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
 - modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
 - indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami .
3. La Carta dei Servizi, che i soggetti gestori si impegnano a trasmettere ai soggetti committenti, sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni dei soggetti gestori nei confronto degli utenti stessi.

4. Nel periodo necessario all'aggiornamento della Carta dei Servizi, i soggetti gestori utilizzeranno come strumento di informazione agli utenti, la Carta dei Servizi vigente, (approvata con Delibera della Assemblea consortile del Co.I.S.S. n. 9 del 20/12/2006) che dovrà essere inviata ai committenti entro un mese dalla stipula del presente contratto.

5. I soggetti gestori si impegnano inoltre ad utilizzare correttamente i Protocolli Assistenziali vigenti, che dovranno essere formalizzati per iscritto se assenti o in forma solo verbale, e conosciuti da tutti gli operatori in servizio presso il Centro.

Nello specifico dovranno essere presenti i Protocolli relativi a:

- ingresso dell'utente in struttura;
- igiene e bagno;
- prevenzione e trattamento dei decubiti e corretto utilizzo dei presidi antidecubito;
- somministrazione dei pasti agli ospiti gravi;
- conservazione e somministrazione dei farmaci;
- indicazioni per la movimentazione dei carichi;
- programmi individuali del lavoro socio educativo;
- protocollo dell'AUSL : esposizione accidentale rischio biologico;
- procedure operative assistenziali per far fronte all'emergenza - urgenza;
- allontanamento e riammissione in seguito a malattia dell'ospite;
- dimissione personalizzata e progettata con la rete dei servizi e i familiari assicurando quanto necessario per garantire la continuità assistenziale ;
- modalità di comunicazione e relazione con l'utente e i familiari;
- procedura del manuale HACCP;
- protocollo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

6. I soggetti gestori si impegnano inoltre a proseguire e/o adottare:
- un programma teso alla riduzione dell'uso terapeutico di presidi di restrizione fisica, mediante un protocollo che garantisca il loro uso corretto, il controllo e il monitoraggio e la possibilità di verifiche sulla prevalenza d'uso in ogni struttura.

ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. La valutazione per l'ammissione al servizio, oggetto del contratto, verrà effettuata dai competenti servizi sociali che definiscono il "Progetto di vita e di cure" come previsto dalla DGR 1230/08 in collaborazione con l'UVM.
2. L'UVM, unitamente al Soggetto Gestore, valuterà l'utente di norma prima dell'ingresso nel servizio, utilizzando la scheda approvata dalla Determina del Direttore generale Sanità e Politiche sociali del 2 marzo 2010, n.2023 integrata con la valutazione dei bisogni infermieristici e riabilitativi dell'ospite. Se per motivi di urgenza non fosse stato possibile effettuare tale valutazioni prima dell'ingresso, la competente UVM dovrà provvedere entro 10 giorni dalla ammissione dell'utente. E' di competenza della UVM anche la valutazione delle persone con disabilità già inserite nel servizio.
3. L'ammissione al servizio, oggetto del contratto, verrà effettuata dai servizi competenti della Struttura Welfare locale dell'Unione, sulla base del Progetto di vita e di cure definito, della valutazione multidimensionale e della certificazione di disabilità.
4. Il soggetto gestore, una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Area Fragilità Non Autosufficienza dell'ingresso di un ospite, in applicazione del proprio regolamento, procederà a definire le modalità e i tempi dell' ingresso.

Al momento dell'ingresso, il soggetto gestore dovrà attivare la procedura per la

definizione e l'aggiornamento del PEI, che dovrà contenere quanto previsto dall'allegato Requisiti Generali 8.4 e 8.5 della DGR 514/09, ne definirà altresì la periodicità della sua revisione in accordo e in continuità con il Progetto di vita e cure predisposto dai servizi sociali e sanitari

ART. 7 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al Centro Socio Riabilitativo Semiresidenziale "I Tigli" di Savignano sul Panaro, servizio oggetto del presente contratto, le seguenti prestazioni e/o forniture che saranno erogate direttamente dall'AUSL:

Ausili di uso corrente: tutti i presidi per la mobilità (carrozzelle, deambulatori, quadripoli, ecc) previsti negli elenchi 1 e 2 del Nomenclatore Tariffario, che vengono prescritti agli ospiti invalidi ai sensi del DM 332/99 per un utilizzo personale, saranno erogati dal Distretto sanitario solo su prescrizione specialistica personalizzata.

In caso di decesso o trasferimento di un ospite a cui è assegnato un ausilio personalizzato, l'Ente Gestore deve informare direttamente l'Ufficio Assistenza Protesica distrettuale che effettuerà gli ordini di ritiro del/dei presidio/i. E' fatto divieto al Gestore di trattenere tali presidi presso la Struttura e di assegnarli in uso ad altri ospiti.

Assistenza medica di base: gli ospiti del Centri socio riabilitativo diurno mantengono quale riferimento sanitario il proprio medico di medicina generale.

Assistenza infermieristica e riabilitativa: nella fase di avvio dell'accREDITAMENTO transitorio, e per la durata del presente contratto di servizio resta valida l'attuale organizzazione. Nell'eventualità che utenti abbiano prescrizioni di carattere sanitario coincidenti con il programma di frequenza e non altrimenti assolvibili, e con specifiche non riconducibili all'attuale organizzazione, sarà il distretto di Vignola, con i propri servizi, a garantire gli interventi prescritti, fatto salvo diversa progettazione da

condividere tra il soggetto gestore e i servizi sanitari distrettuali.

ART. 8 - INCOMPATIBILITA'

Il soggetto gestore, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture socio sanitarie accreditate, anche parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale in posizione di incompatibilità.

Il soggetto gestore nella fase di accreditamento transitorio, si impegna a fornire alla committenza, con cadenza annuale e comunque ad ogni modifica che in corso d'anno dovesse intervenire, l'elenco nominativo del proprio personale e dei propri collaboratori aggiornato e/o integrato mensilmente.

Ai fini del presente articolo i Soggetti Committenti si riservano, inoltre, la facoltà e il soggetto gestore contraente accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo dei propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione del cartellino personale.

L'individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa formale diffida all'eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e perdurante inadempienza, qualora non sia comprovata la buona fede nell'esecuzione del contratto.

ART. 9 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del contratto di servizio, è assicurata attraverso:

- le tariffe fissate dalla Regione Emilia Romagna per i servizi accreditati, a carico del FRNA (il Comitato di Distretto ha deciso di dedicare l'80%);
- le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale e parziale) dall'Unione, per gli assistiti in condizioni

- economiche disagiate;
- le quote dovute dall'Unione (pari al 20% escluse le rette degli utenti);
 - il rimborso da parte dell'AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del proprio bilancio e coperte dal FSR.
 - eventuali ulteriori oneri di cui all'ultimo capoverso del presente articolo.
2. Il sistema di remunerazione ha come riferimento il singolo utente ed è determinato in base ai livelli previsti dallo strumento di valutazione dei bisogni educativi ed assistenziali adottato con determina dirigenziale del 2 marzo 2010 n. 2023 (Determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali "Approvazione strumento tecnico per la valutazione del bisogno assistenziale degli utenti dei servizi per disabili") e dalle giornate di frequenza dello stesso:
- solo mattino con pasto : riconoscimento della tariffa intera;
 - solo mattina senza pasto : riconoscimento 50% della tariffa;
 - solo pomeriggio con pasto riconoscimento del 50% della tariffa;
 - solo pomeriggio senza pasto , riconoscimento del 45% della tariffa
 - frequenze miste (giorni interi alternati a giorni part time) riconoscimento di una tariffa media giornaliera calcolata in base ai moduli di frequenza.
3. Per gli utenti con disturbi del comportamento e bisogni socio-assistenziali ed educativi particolarmente complessi (di livello A), la norma prevede la possibilità di un aumento del costo di riferimento per livello completo fino ad un massimo del 40%. Per gli utenti con disturbi del comportamento e bisogni socio-assistenziali ed educativi particolarmente complessi (di livello A) attualmente inseriti nel Centro Socio Riabilitativo Semiresidenziale, il costo di riferimento per il livello completo è aumentato in rapporto a quanto previsto dal PEI fino a un massimo del 20% e per ospiti con bisogni assistenziali ed educativi lievi (di livello E) il costo di riferimento

viene ridotto del 20%. In caso di futura valutazione di utenti di livello completo con bisogni particolarmente complessi, potrà anche essere previsto l'aumento del costo fino a un massimo del 40 %.

4. Al fine di assicurare l'utilizzo ottimale dei servizi, i Committenti potranno programmare azioni tese a garantire lo sviluppo dell'accoglienza temporanea di sollievo anche in relazione alle assenze programmate e programmabili.
5. L'ammontare complessivo delle quote riferite al 20% del costo di servizio non coperto dal F.R.N.A e non coperto dall'utente viene imputata all'ente locale (Unione) e versato all'ASP.
6. La quota utente viene riscossa direttamente dal soggetto gestore ASP.
7. La quota FRNA corrispondente all'80 % del costo di riferimento viene fatturata all'Unione Terre di Castelli dal soggetto gestore Cooperativa Gulliver.
8. Il soggetto gestore Cooperativa Gulliver fattura all'ASP, che provvede al pagamento, le quote dovute riferite al 20% del costo del servizio.
9. La tariffa per il paziente del CSM inserito attualmente presso il centro ammonta ad euro 168,00 e viene sostenuta per il 75% a carico della Azienda USL e per il 25% a carico dell'ente locale/utente. Le tariffe relative ad eventuali futuri pazienti in carico al CSM e/o SDP e che siano di competenza economica interamente a carico della dell'Azienda USL sono da concordare direttamente con la AUSL/Dipartimento Salute Mentale. Nel periodo di valenza del presente contratto di servizio il soggetto gestore e l'Unione Terre di Castelli e il Dipartimento di Salute Mentale definiranno eventuali modifiche alla attuale modalità di tariffazione.
10. Le tariffe relative agli eventuali utenti residenti in altri territori comunali sono da concordare con i committenti dei relativi comuni di residenza e sono a loro carico.
11. La remunerazione del servizio potrà essere aggiornata, oltre che per quanto previsto

dal programma di adeguamento, anche sulla base di nuove determinazioni assunte dal Comitato di Distretto in relazione alla percentuale a carico del FRNA o dalla Regione Emilia Romagna; tali aggiornamenti saranno oggetto di modifiche e/o integrazioni del presente contratto.

12. In considerazione della specificità della situazione dei Centri Socio Riabilitativi Semiresidenziali per disabili, al fine di consentire una introduzione graduale del sistema di accreditamento, nel caso in cui dalla applicazione delle tariffe, risultassero oggettivamente in funzione dell'andamento del servizio, quote eccedenti non coperte, nel limite del costo precedente, per questo periodo esse potranno essere sostenute. Tale possibilità è soggetta ad una attenta valutazione, sulla base di una adeguata, motivata e dimostrata documentazione. A tal proposito il soggetto gestore è obbligato a condurre un costante monitoraggio e a comunicarne gli esiti alla committenza.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, che sono approvate dal Comitato di Distretto, è calcolata sulla base:

- del costo di riferimento per il servizio accreditato;
- della valutazione del livello educativo - assistenziale degli utenti;
- degli elementi informativi forniti dal soggetto gestore previo contraddittorio con lo stesso soggetto;
- del costo del lavoro;
- della valutazione degli elementi di flessibilità previsti dalla DGR 219/2010;
- del costo di riferimento regionale e conseguentemente la quota a carico del FRNA, la quota a carico dell'Unione ed, all'interno di questa, la quota di partecipazione a carico degli utenti che nel periodo di accreditamento

transitorio, sarà aggiornata annualmente.

ART.11 - TRASPORTO

1. Nel costo di riferimento del servizio sopra determinato, non è stato inserito il costo del servizio di trasporto da casa verso il Centro e ritorno. Riconoscendo valido quanto previsto dalla DGR 1230/2008, che indica tra gli interventi a sostegno della domiciliarità e delle famiglie finanziabili dal FRNA anche gli interventi di trasporto, si propone che il costo relativo al trasporto sia finanziato dal FRNA per il 50% e l'altro 50% venga posto a carico dell'Unione/utente, prevedendo la partecipazione al costo dell'utente esclusivamente in caso di effettiva fruizione del trasporto.
2. Il costo del servizio di trasporto è così determinato:
 - costo del personale dedicato all'attività (costo orario x ore attività)
 - costo gestione mezzo (ammortamenti, carburanti e lubrificanti, assicurazione e bollo, manutenzioni).
3. I costi indicati andranno debitamente documentati, prevedendo eventuale fatturazione o nota di accredito a conguaglio dell'attività fatturata/realizzata nell'anno.
4. Atteso che il mezzo di trasporto viene anche utilizzato per le ordinarie attività del Centro (uscite con gli utenti per attività e iniziative esterne), si stabilisce, vista la percentualizzazione delle due attività di specie, che la quota delle spese di gestione venga attribuita per l' 82% (ottantadue %) al servizio di trasporto da casa verso il Centro e viceversa ; il restante 18% (diciotto %) rientri nelle spese di gestione già ricomprese nella remunerazione prevista dall'accredito. Nella eventualità che l'indicata percentualizzazione non risultasse più significativamente rappresentativa dell'attività realizzata, a cadenza annuale e sulla base di una relazione adeguatamente documentata, sarà possibile aggiornare la indicata percentualizzazione delle spese di gestione del mezzo prevedendo comunque un tetto massimo di spesa complessivo di euro 50.000,00

(euro cinquantamila/00) su base annua (corrispondente per il presente contratto a euro 45.833).

5. Si specifica che tale servizio di trasporto verrà fatturato alla Cooperativa Gulliver con le stesse modalità previste nel presente contratto.
6. Relativamente al servizio di trasporto organizzato con l' associazione di volontariato AUSER, che integra le attività di trasporto realizzate dalla Cooperativa Gulliver, si precisa che all'ASP, titolare dei rapporti con l'associazione stessa, verranno riconosciute le spese realmente e sostenute, nella misura del 50% (cinquanta %), a carico del FRNA e del 50% (cinquanta %) a carico dell'ente locale .
7. Nel corso di validità del presente contratto, i soggetti gestori potranno definire altre modalità di remunerazione del servizio di trasporto da casa verso il Centro e viceversa, che dovranno comunque considerare i fattori già in precedenza dettagliati e prevedere lo stesso tetto di spesa corrispondente ad euro 50.000,00 su base annua (euro cinquantamila/00) corrispondente ad euro 45.833 per il presente contratto ; l'azione sarà oggetto di specifico protocollo congiuntamente redatto e sottoscritto dai soggetti sottoscrittori del presente contratto di servizio, ad esclusione della Azienda USL.

ART. 12 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il soggetto gestore del servizio, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'adeguamento del costo di riferimento e il relativo adeguamento al sistema di remunerazione.

A tal fine il soggetto gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria, richiesta dai soggetti committenti, ferme restando le responsabilità penali previste nel

caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, il soggetto gestore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze del personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffali. In caso di omissione delle citate comunicazioni, fatto salvo il mero errore materiale, si procederà al recupero della parte della tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari al 10% di quanto non dovuto.

ART.13 - CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPITI

1. Al fine di aggiornare annualmente, se necessario, il livello assistenziale degli utenti inseriti nel servizio, il soggetto gestore e i Committenti adottano lo strumento tecnico di valutazione e i criteri stabiliti dalla determina del Direttore generale Sanità e Politiche sociali del 2 marzo 2010 n. 2023.
2. Lo strumento di valutazione deve essere utilizzato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) istituita in ogni distretto ai sensi della DGR 1230/08, prima dell'accesso in struttura per i nuovi ingressi. E' di competenza dell'UVM anche la valutazione delle persone già inserite nel servizio.
3. Ai fini della valutazione devono essere raccolte preventivamente tutte le informazioni e la documentazione sociale e sanitaria rilevante a disposizione dell'Unione e dell'Azienda USL.
4. Devono inoltre essere utilizzate anche la documentazione e le conoscenze sugli ospiti in possesso del Servizio che li accoglie.
5. A tal fine l'UVM deve adottare modalità organizzative e di programmazione delle valutazioni tali da consentire ai soggetti gestori di predisporre la documentazione necessaria in tempo utile e di assicurare il coinvolgimento del coordinatore del Centro o di altro personale qualificato del servizio accreditato al fine di garantire

completezza e congruità della valutazione.

6. La valutazione effettuata dai professionisti di area medica, di area infermieristica e di area assistenziale, andrà ripetuta annualmente se necessario, ovvero su richiesta del soggetto gestore nella eventualità che si verificassero significativi cambiamenti nella situazione personale di utenti, e gli esiti della valutazione andranno comunicati alla Committenza.
7. Ai fini della remunerazione, gli esiti della nuova valutazione hanno effetto dal mese successivo.
8. Il processo di classificazione, che non può considerarsi lo strumento di valutazione globale del disabile, in quanto si affianca e non sostituisce quanto in essere per l'assessment multifunzionale volto alla costruzione del Piano Educativo Personalizzato (PEI), è articolato in criteri separatori tesi alla valutazione funzionale e suddivisi in:
 - A : persona con problemi fisici e/o di comportamento di particolare gravità
 - B : Persona con disabilità completa
 - C : Persona con disabilità severa
 - D : Persona con disabilità moderata
 - E: Persona con disabilità lieve
9. La valutazione degli utenti del Centro Socio Riabilitativo Semiresidenziale "I Tigli" di Savignano sul Panaro, per l'anno 2011 ha fornito il seguente esito:

CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPITI DEL CENTRO "I TIGLI"						
POSTI ACCREDITATI N. 25	A	B	C	D	E	TOTALE
N. Ospiti valutati	4	3	11	7	1	26
% tipologia ospiti su valutati	16,6%	12,5%	41,7%	25%	4,2 %	100%

Si specifica che il dato riportato fa riferimento agli utenti frequentanti il Centro valutato

durante la fase istruttoria del presente contratto. Sono stati ricompresi nel numero degli utenti valutati anche l'utente del Comune di Modena e l'utente in carico al Dipartimento di Salute Mentale .

ART.14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. L'importo della tariffa giornaliera è calcolata dall'Unione, Soggetto Istituzionalmente Competente, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e della valutazione del bisogno assistenziale degli ospiti. L'importo della tariffa è comprensivo di IVA e IRAP se prevista.
2. Per il secondo semestre 2011 e fino al 31/12/2011, salvo rivalutazioni, la tariffa giornaliera del Centro Socio - Riabilitativo Semiresidenziale "I Tigli" è la seguente :

TARIFFA GIORNALIERA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO "I TIGLI"						
Posti	A	B	C	D	E	Totale
Descrizione	problemi fisici e/o comportamentali	Disabilità completa	disabilità severa	Disabilità moderata	disabilità lieve	
	+20%				- 20%	
Retta in €	135,34	112,78	87,02	67,22	53,78	
Utenti valutati	4 (3,2)	3 (2,4)	11 (10,3)	7 (4,4)	1	26 (21,4)

3. I soggetti gestori realizzeranno presso il Centro Socio riabilitativo Semiresidenziale "I Tigli" il "Centro d'Estate" nell'ultima settimana del mese di luglio e la prima settimana del mese di agosto per complessivi n. 10 giorni. La tariffa è prevista, in base al livello educativo assistenziale degli ospiti e la tipologia di frequenza, ed è previsto il servizio di trasporto, regolato come da art. 11 del presente contratto.
4. Si dà atto che per l'utente fuori distretto l'impegno economico sarà assunto dal committente del comune di residenza (Comune di Modena).
5. Si dà atto che per l'utente in carico al Dipartimento di Salute Mentale l'impegno economico sarà assunto dalla Azienda USL - Distretto di Vignola secondo le modalità

definite all'art. 9 del presente contratto.

6. In caso di mantenimento del posto conseguente ad assenze non previste dal PAI/PEI (causate da ricoveri ospedalieri, da malattia dell'ospite documentate da certificazione medica, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate, concordate con i soggetti gestori dei servizi accreditati) sarà riconosciuto l'80% del costo di riferimento fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi (giorni di effettiva apertura del Centro e legati al programma di frequenza), con l'impegno da parte dei gestori a comunicare direttamente alla Committenza la situazione. Per assenze continuative superiori si prevede la possibilità di valutare la specificità di ogni singola situazione.
7. Al fine di assicurare l'utilizzo ottimale del Centro, i committenti potranno programmare azioni tese a garantire lo sviluppo dell'accoglienza temporanea di sollievo anche in relazione alle assenze programmate e programmabili.
8. L'Unione, soggetto committente che ha anche la titolarità della gestione amministrativa del FRNA, si impegna a liquidare alla Cooperativa Gulliver la quota pari all'80% delle tariffe dovute per giorno di presenza degli ospiti, con le seguenti modalità:
 - fatturazione mensile, prodotta dalla Cooperativa all'Unione, suddivisa in base alle diverse tipologie di frequenza, classificazione e residenza degli ospiti e con allegata la rendicontazione della effettiva presenza degli ospiti;
 - La Committenza dovrà effettuare tutte le verifiche opportune e procederà al pagamento entro 90 (novanta) giorni dal mese di competenza, purché la relativa fattura venga ricevuta e protocollata entro 20 (venti) giorni successivi al mese di riferimento da parte dell'Unione, soggetto titolare del FRNA.
9. L'Unione inoltre si impegna a liquidare all'ASP la quota pari al 20% delle tariffe

dovute per giorno di presenza degli ospiti, decurtate della quota a carico dell'utente, con le seguenti modalità:

- tre acconti, da fatturare entro i mesi di settembre, gennaio e maggio. Un conguaglio per l'anno 2011 da fatturare entro marzo 2012 e un conguaglio finale, con indicazione delle diverse tipologie di utenti, della residenza e con allegata la rendicontazione della frequenza degli ospiti.

10. Per quanto riguarda la situazione specifica del Centro "I Tigli", risulta necessario per il periodo del presente Contratto di servizio, prevedere, in base al meccanismo di cui all'art. 9, una quota corrispondente ad un costo di 58,5% di un operatore, quantificato in euro 17.186 (diciassettemila centottantasei) annuali (corrispondenti ad euro 15.750 - quindicimila settecentocinquanta -per il presente contratto) remunerata sulla base dell'andamento effettivo del servizio (variazione delle frequenze e verificarsi di nuovi accessi) e liquidata al soggetto gestore Gulliver in due soluzioni: al 31/12/2011 e al 31/5/2012.

Nella occasione di nuovi accessi al servizio e variazioni delle frequenze, questi non comporteranno una variazione in aumento della remunerazione, ma andranno a ridurre la indicata quota di euro 15.750 (quindicimila settecentocinquanta) e fino all'esaurimento della stessa.

ART. 15 - RIMBORSO DEGLI ONERI SANITARI

Se nel corso della durata del presente contratto alcune delle prestazioni sanitarie, di cui agli elenchi contenuti nell'art.7, attualmente fornite dal Distretto di Vignola, venissero erogate direttamente dal soggetto gestore, l'AUSL rimborserà il Gestore stesso sulla base delle spese realmente sostenute (le tariffe massime rimborsabili sono quelle indicate nella circolare n. 7/2007 e successiva integrazione, comprensive di IRAP).

Solo nel caso di rimborso di oneri sanitari, il pagamento verrà effettuato entro 90

(novanta) giorni dal mese di competenza, purché la relativa fattura venga ricevuta e protocollata entro 20 (venti) giorni successivi al mese di riferimento da parte del competente servizio bilancio dell'Azienda USL, in allegato sarà trasmessa la documentazione delle spese sostenute.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione (rette) a carico degli utenti sono determinate sulla base delle linee di indirizzo omogenee di ambito distrettuale definite del Comitato di Distretto.
2. In base al regolamento in vigore, il soggetto gestore pubblico (ASP) provvede a determinare le quote di competenza dell'utente e alla loro riscossione.
3. La diversa valutazione dei bisogni assistenziali ed educativi non può essere elemento di differenziazione dei criteri e della quota di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti, che pertanto deve rimanere la stessa per i vari livelli assistenziali.
4. E' esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione, le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di avere informato adeguatamente gli utenti.
5. La determinazione della quota individuale di contribuzione è delegata al soggetto gestore, che l'aggiorna nel tempo, ne dà informazione al servizio sociale competente e al momento dell'ammissione al servizio richiede all'utente o ai suoi familiari l'accettazione della quota di contribuzione
6. Qualora l'ospite sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di contribuzione, il servizio sociale territorialmente competente, comunica tempestivamente al soggetto gestore l'assunzione del corrispondente onere a proprio carico.

ART. 17 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Il soggetto gestore ASP provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti garantendo i seguenti elementi di trasparenza :

- la quota è onnicomprensiva e non può essere pagata anticipatamente rispetto la quota di competenza ;
- la quota è ricompresa dal primo giorno di accoglienza nel servizio stesso, sino al giorno della dimissione compreso ;
- eventuali rettifiche della quota di contribuzione, che avvengano nel corso dell'anno, saranno considerate nell'emissione dei bollettini di pagamento a partire dal primo mese successivo al provvedimento di revisione .

Il gestore per la riscossione delle quote a carico dell'utenza dal 01/07/2011 dovrà attenersi alle seguenti regole :

- a) agevolare il pagamento prevedendo le forme di riscossione più comuni;
- b) l'utente che non paga entro il termine indicato è considerato moroso Il gestore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata , avente valore di costituzione in mora . nel sollecito il gestore dovrà indicare la modalità ed il termine ultimo entro il quale provvedere al pagamento .Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse .
- c) all'utente moroso il gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali delle spese sostenute per il recupero del credito e delle rivalutazioni degli interessi legali .

ART. 18 - INTERESSI DI MORA

I pagamenti del Committente ai Soggetto gestori devono essere effettuati entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella seguente misura:

- per i primi 60 giorni, al tasso di cui all'art.30 D.M. n. 145/00.
- trascorso tale termine (60 giorni) ad un interesse di mora, concordato tra le parti, pari ad un tasso di interesse pari all' EURIBOR 3 MESI , vigente alla scadenza del menzionato pagamento, come riportato su Sole 24 ORE alla pag. Finanze e mercati, più un punto percentuale .

ART.19 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.

In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il Soggetto gestore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

ART.21 - RISORSE UMANE

Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente

Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali (come specificato dalla DGR 514/09 allegato DA E DB) ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

In questa fase transitoria viene chiesto agli enti gestori di mettere in atto un programma di razionalizzazione gestionale relativo al rapporto OSS/educatori (così come indicato nella delibera del comitato di distretto n. 24 del 30/11/2010), avendo a riferimento il naturale turn-over degli operatori.

In caso di modifica del numero di utenti in aumento o in diminuzione i parametri degli operatori addetti all'assistenza dovranno essere modificati in aumento o in diminuzione in applicazione a quanto previsto dalle delibere regionali 514/09 e 219/2010.

Il Soggetto gestore si impegna a garantire :

- La formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari e socio-sanitari ad attività di formazione e/o aggiornamento professionale annuali finalizzate allo sviluppo delle competenze e dell'integrazione professionale tra i diversi ruoli presenti all'interno del servizio anche coordinate e promosse dai soggetti stipulanti sia per gli aspetti tecnico-professionali che per gli aspetti di umanizzazione di corretta relazione con il paziente, che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica e amministrativa ;
- Il rispetto dei contratti di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità;

Qualora il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente Contratto fosse esposto a rischi in merito alla sicurezza e salute è necessario l'attestato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente

individuato dal soggetto gestore , ai sensi della disposizione del D.Lgs. n. 81/08 .

Il soggetto gestore deve fornire al personale le divise e i dispositivi di protezione individuale come previsto da normativa.

ART. 22 - RISORSE PATRIMONIALI

Al fine di disciplinare la modalità di utilizzo delle sede del Centro Socio Riabilitativo Semiresidenziale per disabili “I Tigli”, tra ente proprietario (Comune di Savignano s/P) e il soggetto gestore ASP si conferma l’attuale accordo in essere per la durata del presente contratto (citato in premessa).

In seguito gli enti proprietari potranno giungere, una volta definita la specificità della situazione, a una valutazione condivisa con l’ente gestore tenendo conto dei criteri di valorizzazione che hanno portato alla definizione del costo di riferimento regionale e alla predisposizione di una nuova regolamentazione d’uso dell’immobile da allegare al prossimo contratto di servizio.

Il gestore potrà sub concedere a terzi il godimento o l’uso dei beni o di parte di essi, qualora i terzi siano legati al gestore da un contratto di fornitura per la realizzazione degli interventi e servizi previsti nel presente contratto, trasferendo sugli stessi i relativi obblighi ed oneri.

La copertura assicurativa per danni a terzi - inclusi gli utenti, l’Ente proprietario e prestatori di lavoro - a causa dell’attività espletata dal gestore spetta al gestore medesimo. I terzi saranno tenuti anch’essi ad analoga copertura assicurativa.

Per disciplinare le modalità di gestione dei beni patrimoniali di cui trattasi, gli enti proprietari e il soggetto gestore potranno sottoscrivere un apposito contratto di regolamentazione .

Il soggetto gestore ha l’obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnare i beni medesimi agli Enti proprietari, alla cessazione della vigenza del presente contratto, nello

stato di fatto e di diritto nel quale si erano trovati nell'atto di consegna . La riconsegna dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

ART.23 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio deve essere integrata con l'attività dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale teso a verificare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni individuate nell'Atto di Accreditamento verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

-esame documentale delle informazioni fornite dal gestore e /o richieste specifiche di ulteriore documentazione amministrativo, contabile gestionale da parte del soggetto istituzionalmente competente ;

-richiesta dei committenti al gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale,

-visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accREDITAMENTO

-audit che i committenti commissionano a una equipe di esperti e che di norma sono programmate.

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.

ART. 24 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.

SANZIONI

1. La sospensione o caducazione dell'accREDITAMENTO comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Soggetto Gestore per il periodo

ulteriore e successivo.

2. Qualora venissero riscontrati inadempimenti degli obblighi contrattuali, i Committenti dovranno darne diffida scritta al Soggetto Gestore contestando l'addebito;
3. La diffida, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati e il termine per l'adempimento;
4. Entro il termine indicato dalla diffida, il soggetto gestore dovrà provvedere all'adempimento;
5. Nel caso che le inadempienze del soggetto gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente, prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti e da parte dei soggetti committenti l'adozione di misure cautelative;
6. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno comminate le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per i committenti di richiedere il risarcimento derivante dal maggior danno evidenziando che la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:
 - € 10.000 per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiori rispetto a quanto dichiarato, oltre la riduzione degli oneri da riconoscere;
 - € 10.000 per ogni inadempienza in caso di azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori del soggetto gestore;
 - dal 2% al 25% dell'ultimo fatturato mensile in relazione alla gravità dell'inadempimento qualora lo stesso riguardi:
 - o carenze igieniche;
 - o carenze negli aspetti alberghieri e di cura della persona;
 - o carenze delle manutenzioni a carico del gestore

- qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- addebito al FRNA e agli utenti oneri eccedenti le tariffe da fatturare, fatto salvo il mero errore materiale;
- inadempimenti rispetto al programma di adeguamento gestionale,
- mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni periodiche degli utenti ;
- non adempimenti o ritardi superiori ai 30/60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti,
- mancata o ritardata (oltre 30 giorni) risposta ai committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale,
- negazione accesso alla struttura agli organismi di controllo (OTAP e Commissione di vigilanza).

7. In caso di inadempienze gravi, o dopo la terza contestazione, la committenza potrà risolvere il contratto, che comporterà per il soggetto gestore il risarcimento di eventuali maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dalla committenza per la prosecuzione del servizio, nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte del soggetto gestore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato,
- in caso di inosservanza delle norme igienico - sanitarie nella conduzione del servizio,

- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del soggetto gestore,
- interruzione non motivata del servizio.

ART.25 - MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n.241/90. L'indennizzo a favore del soggetto gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

A norma dell'articolo 1373 cod.civ. il committente può recedere dal rapporto nei seguenti casi :

- In caso di frode, grave negligenze, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;
- Qualora contesti per almeno tre volte consecutive l'inosservanza agli obblighi e condizioni contrattuali ;
- in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da

compromettere la regolarità del servizio ;

- in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In simili casi il Soggetto gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a carico del soggetto gestore eventuali maggiori oneri che i Committenti dovranno sostenere per garantire il servizio .

Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti commi, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungano un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale.

ART.26 - FLUSSI INFORMATIVI

Il Soggetto Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.

Il Soggetto Gestore , inoltre, assicura ai Committenti il seguente flusso informativo, anche attraverso l'avvio dell'utilizzo del programma informatico ICARO:

- o dettaglio mensile delle presenze e assenze degli ospiti, suddiviso secondo le diverse tipologie di frequenza, con indicazione delle assenze e del comune di residenza

Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal gestore verrà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 2.500, fatto salvo il mero errore materiale . Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

ART.27 - ELEZIONE DEL FORO

Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione della presente contratto è esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Modena.

ART.28 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Soggetto Gestore s'impegna al rispetto del D.Lgs.n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

I Committenti ed il Soggetto Gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 29- SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione redatta in duplice originale è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 - 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni (Tariffa Parte Seconda - art. 1 lett.b), in quanto le prestazioni in essa contenute anche se in regime di I.V.A., non vi sono soggette perché esenti in forza dell'art. 7 D.P.R. 632/72 e successive modificazioni. Sarà comunque obbligata al pagamento dell'imposta solo la parte che avrà richiesto la registrazione.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico del soggetto gestore. Le parti danno atto che Gulliver società

cooperativa sociale di Modena, in quanto cooperativa sociale ONLUS e che l'ASP, in quanto soggetto pubblico, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis del DPR 642/72.

ART.30 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMITTENZA

Per l'Unione Terre di Castelli

Per l'AUSL - Distretto di Vignola

I SOGGETTI GESTORI

Per l'A.S.P.

Per GULLIVER

Allegati al contratto di servizio:

Allegato A - Atto di concessione dell'accreditamento transitorio

Allegato B - Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio

Allegato C - Accordo sottoscritto tra ASP e Gulliver

Atti che si intendono tutti qui integralmente richiamati e letteralmente trascritti per relationem, anche se materialmente non allegati al presente atto e trattenuti dalla Struttura competente dell'Unione Terre di Castelli .

GLOSSARIO

- **Comitato di Distretto:** è l'organismo competente in materia di programmazione socio-sanitaria e sociale per l'ambito distrettuale, costituito dai sindaci o loro delegati dei Comuni di Castelnuovo R., Castelvetro, Guiglia, Marano s/P, Montese, Savignano s/P, Spilamberto, Vignola, Zocca e dal Direttore del Distretto sanitario di Vignola. E' l'organo politico al quale spetta il compito di individuare i servizi e le strutture necessarie a rispondere al fabbisogno espresso nella programmazione territoriale.
- **Soggetto Istituzionale competente per l'ambito territoriale alla concessione dell'accreditamento (abbreviato in Istituzione competente):** è l'Ente, dotato di personalità giuridica, al quale i Comuni del Distretto hanno assegnato la competenza per l'esercizio delle funzioni di programmazione e committenza, incluso il rilascio dell'accreditamento. Nel Distretto di Vignola coincide con l'Unione Terre di Castelli, che in questo ruolo ha il compito di organizzare lo svolgimento della funzione amministrativa in materia di accreditamento, nominare il Responsabile del procedimento amministrativo, la determinazione delle modalità di presentazione delle domande, la comunicazione in regione di tali informazioni e dei provvedimenti di accreditamento.
- **Committenza (definizione specifica, riferita all'accreditamento):** è la funzione esercitata dai Comuni, dalle AUSL sulla base della programmazione distrettuale. La Committenza regola la realizzazione di un servizio o di una struttura (tipologia dell'intervento, volume delle prestazioni, requisiti, modalità e criteri specifici di esecuzione). I Comuni del Distretto, hanno delegato la funzione sociale di committenza all'Unione Terre di Castelli.
- **Soggetto gestore (abbreviato in gestore):** è il soggetto pubblico o privato profit o profit che eroga e gestisce il servizio oggetto del contratto di servizio.
- **Contratto di servizio (abbreviato in contratto):** è lo strumento per la regolazione del rapporto tra soggetti committenti e soggetto/i gestore/i del servizio accreditato.
- **Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio (abbreviato in programma di adeguamento):** è un documento che deve essere predisposto dal soggetto/i gestore/i del servizio per il quale viene richiesto l'accreditamento transitorio. Il Programma di adeguamento, che deve essere incluso nella documentazione allegata alla domanda di accreditamento, prevede i tempi e i modi con cui - entro la scadenza dell'accreditamento transitorio - si procederà alla riorganizzazione del servizio stesso. Obiettivo del Programma di adeguamento è la realizzazione di una responsabilità gestionale unitaria e complessiva dell'intero processo assistenziale, vale a dire una responsabilità in capo ad un unico soggetto gestore.

- **Tariffa:** si intende la somma riconosciuta al soggetto gestore per la remunerazione della gestione del servizio. La tariffa è determinata secondo un sistema tariffario normato dalla Regione e a carico del FRNA.
- **Quota di contribuzione o retta:** si intende la somma dovuta dall'utente ammesso al servizio. Se l'utente è assistito dall'Ente Pubblico (Unione o Comune), la quota può essere assunta totalmente o parzialmente a carico della stessa amministrazione. La quota di contribuzione e la quota eventualmente assunta dall'Ente Pubblico è determinata dal servizio sociale territorialmente competente ed è tempestivamente comunicata al Soggetto gestore. Il sistema per la determinazione delle quote di contribuzione è approvata dal Comitato di Distretto.
- **Rimborso degli oneri sanitari:** si intende la somma riconosciuta al soggetto gestore per la fornitura di presidi o prestazioni sanitarie, contenute in specifici elenchi regionali. Il rimborso è determinato secondo le normative regionali ed è a carico dell'AUSL territorialmente competente.
- **FRNA:** è il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, che nell'ambito del territorio del Distretto di Vignola è gestito dall'Unione Terre di Castelli.
- **Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (abbreviato OTAP) - DGR 2109 del 21/12/2009:** è l'organismo che svolge i compiti tecnici di verifica in merito al possesso e rispetto dei requisiti valevoli per la concessione dell'accreditamento. Svolge attività di monitoraggio e vigilanza sul mantenimento dei requisiti. Svolge valutazioni, su richiesta del Soggetto Istituzionalmente Competente, di eventuali condizioni che possano motivare sospensione o revoca del provvedimento di accreditamento. Collabora nelle azioni di accompagnamento e monitoraggio nel corso dell'Accreditamento Transitorio, Provvisorio, Definitivo, assicurando integrazione con l'attività di monitoraggio e verifica svolta dai soggetti sottoscrittori del Contratto di Servizio.